

La storia clinica del minore è quindi il principale documento di cui deve entrare in possesso il consulente, prima di procedere nelle sue indagini e di formulare giudizi tanto pesanti quanto errati definendo come maltrattanti e patologici, e quindi non idonei nelle loro funzioni, certi genitori che tali non sono. Per contro, se verificato, occorre tenere presente che le conseguenze possono essere anche gravi e possono emergere nel momento in cui il bambino cresce e diventa adolescente, entrando in una fase della vita che per definizione implica una serie di problemi legati alla definizione dell'identità corporea. Il rischio è quello di proporre a percepire il proprio corpo come "malato" e di strutturare funzionamenti patologici psichici, in cui sono centrali il disturbo dismorfofobico e quello ipocondriaco.

9. La sindrome da alienazione parentale

La PAS (=Parental Alienation Syndrome) è oggetto di dibattito e ricerca, in ambito scientifico e giuridico, da quando è stata originariamente proposta dallo psichiatra statunitense Richard A. Gardner nel 1985⁶²; la sindrome non è infatti riconosciuta come un disturbo psicopatologico da parte della grande maggioranza della comunità scientifica e legale, fatta eccezione per alcune recenti sentenze del 2010 e del 2011 pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo⁶³. Si tratta di una patologia relazionale, per molti versi ipotetica e controversa, che insorge e si inasprisce essenzialmente nel contesto delle controversie che riguardano l'affidamento dei figli nei casi di separazione. La sua principale manifestazione è la campagna di denigrazione da parte del figlio nei confronti di un genitore, una campagna che non ha giustificazione.

In presenza di reali abusi o segni di evidente trascuratezza la nozione di PAS non è applicabile (Gardner 1985, 1).

La PAS, secondo Gardner, sarebbe prodotta da una "programmazione" dei figli da parte di un genitore patologico (genitore alienante): una specie di lavaggio del cervello che porterebbe i figli a perdere il contatto con la realtà degli affetti, e ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l'altro genitore (genitore alienato). Le tecniche di "programmazione" del genitore alienante, tipicamente comprendono l'uso di espressioni denigratorie riferite all'altro genitore; false accuse di trascuratezza, violenza o abuso (nei casi peggiori, anche abuso sessuale); la costruzione di una "realtà virtuale familiare" di terrore e vessazione che genera, nei figli, profondi sentimenti di paura, diffidenza e odio verso il genitore alienato. I figli, quindi, si alleerebbero con il genitore "sofferente"; si mostrerebbero come contagiati da questa sofferenza, ed inizierebbero ad appoggiare la visione del genitore alienante, esprimendo, in modo apparentemente autonomo, astio, disprezzo e denigrazione contro il genitore alienato.

⁶² GARDNER R.A. (1985), *Recent trends in divorce and custody litigation*, Academy Forum, 29/2, p. 3 ss.

⁶³ ROSSI P., *PAS e giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo*, AIPG Newsletter, 2011, 47, 2 ss. e nota 58.

La "programmazione" arriverebbe, secondo Gardner, a distruggere la relazione fra figli e genitore alienato, perché i bambini arriverebbero a rifiutare qualunque contatto, anche solamente telefonico, con il genitore alienato. Perché si possa parlare di PAS, però, è necessario che l'astio, il disprezzo, il rifiuto non siano giustificati (o giustificabili) da reali mancanze, trascuratezze o addirittura violenze del genitore alienato.

La sindrome si incentra sull'esistenza di un forte legame con un genitore e radicale estraniamento, allontanamento (= alienazione) dall'altro. Il genitore alienante, al quale il bambino è attaccato, legato, è un genitore influenzante che condiziona il bambino non solo da un punto di vista psicologico, ma anche comportamentale. Si assiste così ad esplicite manifestazioni di ostilità, di provocazione, di odio e di rifiuto esplicito, basati su accuse di comportamenti negativi che il genitore alienato o i suoi familiari terrebbero contro di lui e sull'esposizione delle quali reitera clamorosamente secondo modalità espressive insensate, abnormi, o chiaramente false (molte denunce di abusi sessuali possono avere queste radici).

Infatti, in genere, gli scenari drammatici o i comportamenti negativi del genitore alienato sono inesistenti; pertanto le lamentele correlate sono inconsistenti o assurde, in genere prese a prestito dal "genitore accusatore", che non perde occasione per lamentare ingiustizie, torti, violenze e soprusi faticosi dal coniuge alienato e/o dal suo entourage.

Per valutare la presenza di PAS è necessario verificare i seguenti criteri⁶⁴:

- il bambino riferisce l'abuso solo se spronato dal genitore che sostiene la denuncia;
- esiste una contraddizione tra accusa del minore e presenza confortevole del genitore accusato;
- c'è una partecipazione vivace e litigiosa del genitore che sostiene la denuncia;
- nel minore è presente la tendenza a manipolare oppure presenta un evidente bisogno di compiacere.

La PAS è caratterizzata da 8 sintomi primari, espressi dai figli:

1. La campagna di denigrazione: il genitore permette che vi sia una mancanza di rispetto verso l'altro coniuge e in molti casi la può anche favorire.
2. La razionalizzazione debole dell'astio che il bimbo mostra nei confronti del genitore non affidatario si esprime con motivazioni illogiche, del tipo: "non voglio vedere mio padre perché mi manda a letto presto".
3. La mancanza di ambivalenza: il genitore rifiutato è descritto dal bimbo come del tutto negativo.
4. Il fenomeno del pensatore indipendente; cioè la determinazione del bimbo ad

⁶⁴ GARDNER R., *L'acquisizione di potere del bambino nello sviluppo della Sindrome di Alienazione Genitoriale*, The American Journal of Forensic Psychology - 20(2):5-29, 2002; GARDNER R., *Raccomandazioni sulla condotta da tenere con genitori che inducono la Sindrome di Alienazione Genitoriale nei propri figli*, Journal of Divorce & Remarriage, 28, 1998; GARDNER R., *Deve, il tribunale, ordinare che i bambini PAS visitino (risiedano con) il genitore alienato? Uno studio di follow-up*, The American Journal of Forensic Psychology, 19(3):61-106, 2001. Di recente è stato proposto dalle O.S. di Firenze un questionario per la percezione dell'accettazione-rifiuto genitoriale: il Parents (P.A.R.Q.). Un altro test, il Parenting Stress Index (P.S.I.) è indicato per valutare in maniera specifica i livelli di stress tra genitori e figli.

affermare che ha elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione, senza nessuna influenza.

5. L'appoggio automatico del genitore alienante: una presa di posizione del bimbo sempre e solo a favore del genitore affidatario.
6. L'assenza del senso di colpa, tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del genitore escluso avvengono senza sentimenti di colpa nel bimbo.
7. Gli scenari presi in prestito, sono affermazioni del bimbo che non possono venire da lui, come per esempio l'utilizzo di termini che non sono propri di un bimbo di quell'età.
8. L'estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato, che coinvolge nell'alienazione la famiglia, gli amici e le nuove relazioni affettive (una compagna o un compagno) del genitore rifiutato.

Altri quattro criteri diagnostici sono stati identificati in seguito:

Difficoltà di transizione nel momento in cui il figlio si separa dal genitore alienante per trascorrere il periodo di visita con il genitore alienato;

Comportamento antagonista o distruttivo durante le visite presso il genitore alienato;

Legame patologico o paranoide con il genitore alienante;

Legame forte e sano con il genitore alienato prima che intervenisse il processo di alienazione.

Richard Gardner afferma che, a suo parere, l'instillazione incontrollata di PAS sarebbe una vera e propria forma di violenza emotiva, capace di produrre significative psicopatologie sia nel presente che nella vita futura dei bambini coinvolti. Tra queste conseguenze, vi sarebbero gravi processi psicopatologici quali:

- esame di realtà alterato;
- narcisismo;
- indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia;
- mancanza di rispetto per l'autorità, estesa anche a figure non genitoriali;
- paranoia;
- psicopatologie legate all'identità di genere.

È superfluo segnalare il danno psicologico (vissuti di perdita, di lutto, di abbandono, di impotenza e via dicendo) che questa sindrome può causare nel bambino usato da un genitore contro l'altro a fini esclusivamente perversi e/o patologici, ma anche l'estrema delicatezza e difficoltà dell'accertamento di una patologia relazionale grave, discriminandola dalla conflittualità e problematicità che si vengono "fisiologicamente" a creare nell'ambito di una separazione o di un divorzio, quando connotati già di per se stessi da un'elevata animosità. È chiaro che occorre documentare con estrema accuratezza da un lato la patologia relazionale esistente tra genitore alienante e figlio (*deve essere di tipo esclusivo e invischiante, fino ad essere simbiotico*) e dall'altro l'inconsistenza della denunciata negatività del genitore alienato di fronte agli atteggiamenti e ai comportamenti ostili, provocatori e di palese rifiuto manifestati dal figlio⁶⁵. Mai si potrà omettere l'accer-

⁶⁵ Si vedano, tra gli altri: MALACREA M., LORENZINI S., *Bambini abusati*, Cortina, Milano, 2002; GULOTTA G., CAVEDON A., LIBERATORE M., *La Sindrome da Alienazione Parentale (PAS): lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*, Giuffrè, Milano, 2008. Si veda inol-

tamento dell'esclusivo interesse del minore, quale il diritto di visita del genitore non affidatario e gli incontri tra i due, a meno che siano presenti chiare, documentate e incontrovertibili dinamiche alienanti e un rifiuto fondato del minore a incontrare il genitore non affidatario.

È comunque da ritenere pregiudizievole agli interessi del minore quel comportamento genitoriale finalizzato all'esclusione dell'altro genitore o del suo nucleo familiare di appartenenza dalla vita del figlio con azioni e/o omissioni di varia natura. In primis, la sottrazione del minore da parte di un genitore con esclusione dell'altro dalla relazione con il figlio⁶⁶.

10. I provvedimenti e gli ordini di protezione

Oltre tutti gli interventi di cui si è parlato nelle pagine precedenti e che prevedono l'allontanamento temporaneo o definitivo del minore dal suo nucleo familiare originario con i relativi provvedimenti di affidamento e di adozione e quelli volti a tutelarlo in caso di abbandono o di separazione tra i genitori (l. 149/2001; artt. 330-333 c.c.; l. 54/2006), esistono anche altre misure contenute nella l. 154/2001 (G.U. n. 98 del 28.4.2001) che proteggono tutto il nucleo familiare dalle condotte pregiudizievoli e/o violente di uno dei coniugi o conviventi in danno dell'altro coniuge/convivente e/o dei figli, attraverso la «misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare» (art. 1) e gli «ordini di protezione contro gli abusi familiari» (art. 2).

Dopo l'art. 282 c.p.p. è stato infatti inserito il seguente:

Art. 282-bis - Allontanamento dalla casa familiare

«1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. (omissis)».

Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile sono stati inseriti i seguenti:

Art. 342-bis - Ordini di protezione contro gli abusi familiari

«Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.»

tre: Rossi P., *PAS e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo*, AIPG Newsletter, 47, 2 ss., 2011.

⁶⁶ La prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 7041/2013 ha ritenuto fondate le critiche sulla validità scientifica della PAS.